

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Disegno

(Legge sul lavoro)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 5 aprile 2001¹;

visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 2001²,

decreta:

I

La legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro è modificata come segue:

Art. 3 lett. e

La legge non è applicabile, fatto salvo l'articolo 3a:

- e. ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;

Art. 3a lett. c

Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili:

- c. ai docenti delle scuole private e ai docenti, assistenti, educatori e ai sorveglianti occupati in istituti.

Art. 71 lett. b

Sono riservate in particolare:

- b. le prescrizioni federali, cantonali e comunali sui rapporti di lavoro di diritto pubblico; le prescrizioni in materia di protezione della salute e sulla durata del lavoro e del riposo possono tuttavia essere oggetto di deroghe solo nell'interesse dei lavoratori;

1 FF 2001 2837

2 FF 2001 ...

3 RS 822.11

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2005.

2774